



DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'uso efficiente delle Risorse
Ufficio Coordinamento delle operazioni propedeutiche alle erogazioni di indennità compensative

ALLEGATO 1

BANDO PUBBLICO

P.S.R. 2014-2020 MISURA 13 sottomisura 13.1

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE ZONE MONTANE ANNO 2016

1) PREMESSA

Le presenti disposizioni attuative regolano l'applicazione della misura 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo relativamente alla presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2016. La normativa di riferimento a cui soggiace la presente misura è quella riportata nell'allegato A) al presente Avviso Pubblico.

2) OBIETTIVI

La sottomisura 13.1.01 è finalizzata a contrastare l'abbandono delle superfici agricole di montagna che, solo se utilizzate e governate, possono concorrere a garantire un reale presidio del territorio, la salvaguardia della biodiversità, la prevenzione del rischio idrogeologico e dell'erosione dei suoli; il mantenimento dell'agricoltura di montagna contribuisce quindi alla protezione dell'ambiente e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'erogazione di una indennità commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi delle imprese agricole causati dagli svantaggi naturali e strutturali cui sono soggette, contribuirà a mantenere sul territorio montano le piccole e le medie aziende, assicurando un'integrazione del loro reddito e una maggiore sostenibilità economica.

Attraverso questa sottomisura si perseguono gli obiettivi della focus area 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e si concorre anche al raggiungimento degli obiettivi trasversali ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici.

3) COSA VIENE FINANZIATO

L'indennità compensativa consiste in un aiuto annuale col quale compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna dei maggiori costi e dei minori ricavi derivanti dagli svantaggi che ne ostacolano la produzione agricola. L'aiuto è erogato mediante la corresponsione di un'indennità per ettaro di superficie agricola applicata sulla SAU aziendale. Il sostegno viene erogato in coerenza con i calcoli in base ad un criterio di scaglionamento decrescente dell'aiuto per classi di dimensione aziendale.

4) BENEFICIARI

Possono presentare la domanda i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

1. "Agricoltori in attività nelle forme singole e associate" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013*;

*La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita, oltre che dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, anche dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 e dalle Circolari Agea Coordinamento n.ri ACIU. 2015.140 e 2016.121 .

5) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

L'indennità compensativa è accordata agli imprenditori agricoli che:

- sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del reg.(UE) n. 1307/2013 per gli agricoltori in attività;
- possiedono terreni presenti nel territorio della Regione Abruzzo all'interno dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (allegato B al presente bando);
- ~~dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto (circolare AGEA prot. ACIU 2016.120 del 1 marzo 2016);~~
- s'impegnano al mantenimento dell'attività agricola nell'anno di concessione (16/05/2016 - 15/05/2017)

I sopracitati requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità.

6) ENTITA' E INTENSITA' DEL PREMIO

L'indennità compensativa è erogata in misura della superficie condotta dal beneficiario presente nel fascicolo aziendale e richiesta a premio sotto forma di premio annuale per ettaro di SAU. La SAU (superficie Agricola Utilizzata) rappresenta la superficie del territorio destinato ad uso agricolo; sono pertanto escluse nel conteggio della SAU superfici occupate da fabbricati, boschi, arboricoltura da legno, strade interpoderali ecc. L'importo da erogare è differenziato sulla base dei seguenti indirizzi produttivi aziendali:

- aziende zootecniche Sono classificate aziende zootecniche quelle aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dalla ASL territorialmente competente della Regione e consultabile attraverso la BDN con un carico di bestiame minimo di 0,2 UBA per ettaro di SAU aziendale.
- altre aziende

Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 250 euro.

L'importo è corrisposto in misura decrescente rispetto all'ampiezza aziendale come di seguito rappresentato:

PER LE AZIENDE ZOOTECHNICHE

- per una SAU fino a 10ha : 160 €/ha;
- per una SAU da 10 a 20ha : 80€/ha;
- per una SAU da 20 a 50ha : 40€/ha;
- per una SAU oltre a 50ha : 20€/ha;

PER LE ALTRE AZIENDE

- per una SAU fino a 10 ha : 120 €/ha;
- per una SAU da 10 a 20ha : 60€/ha;

- per una SAU da 20 a 50ha : 30€/ha;
- per una SAU oltre a 50ha : 15€/ha;

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente bando è pari a € 9.000.000,00.

7) IMPEGNI GENERALI E IMPEGNI SPECIFICI

Gli Impegni relativi ai diversi indirizzi produttivi sono indicati nella seguente tabella:

Aziende/indirizz o produttivo	Tipologia colturale	Impegni specifici	Impegni generali
Aziende zootecniche	Pascolo	<ul style="list-style-type: none"> • Pascolamento di animali della specie bovina, ovi-caprina ed equina; • Il carico minimo di 0,2 UBA/ha, riferito all'annodi presentazione della domanda, deve essere conseguito con bestiame detenuto dal richiedente in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dalla ASL territorialmente competente della Regione Abruzzo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proseguire l'attività agricola all'interno dei comuni svantaggiati di montagna (allegato B) nell'anno di concessione dell'aiuto;
Altre aziende	Altre colture	nessuno	<ul style="list-style-type: none"> • Proseguire l'attività agricola all'interno dei comuni svantaggiati di montagna (allegato B) nell'anno di concessione dell'aiuto;

La verifica Uba/ha viene effettuata sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell'istruttoria consultando la BDN e il fascicolo aziendale. Tutti gli impegni sopra indicati sono impegni essenziali. Il mancato rispetto dell'impegno generale comporta la decadenza della domanda ed il recupero dei premi erogati. In caso di domanda che includa più tipologie colturali di cui alla tabella precedente, il mancato rispetto degli impegni specifici di cui alla sopra indicata tabella, non comporta la decadenza totale della domanda ma solamente la decadenza parziale limitatamente alla tipologia colturale pascolo. Qualora ricorrano cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare, senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore al responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi, pena la decadenza del beneficio, a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi e devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali invocate.

8) INADEMPIMENTI A IMPEGNI –PREVISIONI SANZIONATORIE

Con riferimento all'art. 35 paragrafo 2 del reg. (UE) n. 640/2014 e dell'art. 15 del D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015, si riconoscono i seguenti inadempimenti e le relative modalità di definizione delle eventuali sanzioni.

Tabella determinazione del montante riducibile o Soggetto ad esclusione

codice impegno	impegni	livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile)			
		misura	tipo di operazione	gruppo di coltura	coltura
1	I richiedenti pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità con un carico	X			
2	Mantenimento del rapporto UBA \ superficie foraggera aziendale minima di 0,2.		X		

Tabella Impegni Essenziali

codice impegno	impegno	infrazione
1	mancato proseguimento dell'attività agricola nelle zone designate per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità	mancata ottemperanza all' impegno caratterizzante il tipo di operazione

Tabella - indici di gravità e durata per la riduzione del montante azione
 mantenimento del rapporto UBA \ superficie aziendale con un carico minimo di 0,2

codice impegno 2

livello di infrazione dell' impegno	codice impegno	Gravità	Entità	durata
Basso 1	2	Rapporto UBA \ superficie foraggera su media annua maggiore di 0,15 e inferiore a 0,20	superficie a pascolo con tara richiesta a pagamento inferiore o uguale a 2 ha di superficie netta	il mancato rispetto del rapporto minimo UBA \ SAU foraggera su base annua viene determinato in relazione a periodi di insufficiente dotazione zootecnica aziendale verificatisi prevalentemente al di fuori della stagione di pascolamento inferiore a 10gg verificabile attraverso la BDN
Medio 3	2	Rapporto UBA \ superficie foraggera su media annua uguale a 0,10 e inferiore a 0,15	superficie a pascolo con tara richiesta a pagamento superiore a 2 ed inferiore o uguale a 5 ha di superficie netta	il mancato rispetto del rapporto minimo UBA \ SAU foraggera su base annua viene determinato in relazione a periodi di insufficiente dotazione zootecnica aziendale verificatisi prevalentemente al di fuori della stagione di pascolamento superiore a 10gg e inferiore a 20gg. Verificabile attraverso la BDN
Alto 5	2	rapporto UBA \ superficie foraggera su media annua inferiore a 0,10	superficie a pascolo con tara richiesta a pagamento superiore di 5 ha di superficie netta	il mancato rispetto del rapporto minimo UBA \ SAU foraggera su base annua viene determinato in relazione a periodi di insufficiente dotazione zootecnica aziendale verificatisi prevalentemente al di fuori della stagione di pascolamento superiore a 20gg. verificabile attraverso la BDN

Per la definizione della sanzione relativa all'inadempimento 2 si procede come da allegato n. 4 al DM n. 180 del 23 gennaio 2015, sue modifiche e integrazioni. In considerazione della durata annuale dell'impegno di proseguimento dell'attività agricola, la ripetizione dell'inadempimento non risulta pertinente e rilevante per entrambi gli impegni sopra descritti.

9) CONDIZIONALITA'

L'agricoltore che percepisce l'indennità compensativa è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità. La condizionalità che discende dal Reg. CE n. 1306/2013, rappresenta la baseline per la presente misura.

Gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori (c.d. CGO) e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali (c.d. BCAA) sono disciplinati, a livello nazionale, dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempimenti dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*". Gli impegni applicabili nella Regione Abruzzo ai fini del regime di condizionalità sono quelli approvati con la DGR relativa all'anno di riferimento della domanda. Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa. La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premi.

10) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio e va presentata agli STA (Servizio Territoriale per l'Agricoltura) territorialmente competenti ; STA ABRUZZO EST (province Teramo-Pescara) – STA ABRUZZO OVEST (provincia L'Aquila) – STA ABRUZZO SUD (provincia Chieti). Le domande vanno inoltrate esclusivamente per via telematica, entro il **16 maggio 2016** ai sensi del reg. (UE) n. 747/2015 del 11/05/2015, art. 1, utilizzando la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa apertura e aggiornamento fascicolo aziendale e previo mandato del richiedente, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione. Tutti i soggetti autorizzati, con l'inoltro della domanda, attestano e dichiarano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è firmata. I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà". La data del rilascio della domanda nel portale SIAN coincide con la data di presentazione della domanda.

10.1 PRESENTAZIONE TARDIVA

Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali come definite dal Reg. UE n. 1306/2013 art.2 par.2, la presentazione tardiva della domanda comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto in caso di presentazione della domanda in tempo utile.(Reg. delegato UE n. 640/2014 art. 13). Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

11) AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

Scaduti i termini per la presentazione delle istanze verrà avviato l'iter istruttorio presso gli uffici competenti come sopra specificati mediante l'individuazione del responsabile del procedimento e degli incaricati delle valutazioni di ricevibilità e ammissibilità, con pubblicazione sul sito del Dipartimento Agricoltura, che vale quale comunicazione di avvio procedimento ai beneficiari ai sensi della L. 241/90.

Gli STA (Servizi Territoriali per l'Agricoltura) gestiscono, ciascuno per il proprio territorio di competenza, le fasi di ricevibilità, ammissibilità amministrativa e conformità della documentazione allegata alle domande e delle dichiarazioni presentate, mediante:

- l'acquisizione delle domande e delle dichiarazioni;
- la verifica della corrispondenza dei dati inseriti nelle domande e le dichiarazioni attraverso le specifiche tecniche e le procedure operative fornite dal sistema informativo, con particolare riferimento ai dati relativi alle superfici dichiarate in domanda con le informazioni contenute nel fascicolo aziendale e nelle banche dati;
- l'immissione nel sistema informativo (SIAN) dei dati finanziari, fisici e procedurali relativi all'attuazione della presente misura.

Al termine delle verifiche, gli STA compilano e sottoscrivono la "scheda di controllo" ("check-list") di ricevibilità e di correttezza dei dati dichiarati, approvano con determinazione l'elenco delle domande ammissibili e dispongono la liquidazione provinciale dell'aiuto ai beneficiari trasmettendo il tutto al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'uso efficiente delle Risorse. Quest'ultimo provvede all'elaborazione dell'elenco Regionale da inviare ad AGEA.

12) CONTROLLI

Le domande dell'operazione 13.1. sono sottoposte ai seguenti controlli:

1. controlli amministrativi: il 100% delle domande di sostegno/ pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi consistenti in:
 - a. verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata;
 - b. verifica dei dati dichiarati dal richiedente
 - c. verifica condizioni di ammissibilità
 - d. verifica requisiti di ammissibilità del rapporto UBA/ha per il pagamento del premio relativo alle superfici a pascolo.
2. controlli in loco: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili e non ammissibili al pagamento; il controllo in loco è di competenza dell'Organismo pagatore ed ha l'obiettivo di verificare:
 - l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
 - l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
 - l'effettivo pascolamento sulle superfici dichiarate a pascolo.

3. controlli in loco “sul rispetto della condizionalità”: questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari. Il controllo riguarda l'intera l'azienda e non solo le superfici richieste a premio ed ha lo scopo di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali. Le disposizioni regionali ai sensi del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 in materia di svolgimento dell'attività di pascolamento per la mis. 13 sono riportate nella sottoelencata tabella di concordanza:

DGR 583 del 06/07/2015 Domanda unica	Misura 13 PSR 2014-2020
0,1 UBA/HA x 60gg	0,2 UBA/Ha per 120gg

Detto controllo è di competenza dall'Organismo Pagatore.

12.1) Esito dei controlli

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal DM 180/2015 del 23/01/2015.

13) SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

14) MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avviene:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.

Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:

- Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca-Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'uso efficiente delle Risorse;
- Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti ai sensi del PSR 2014-20120Mis. 13 sottomisura 13.1;
- Ufficio Responsabile del procedimento: Ufficio Coordinamento delle operazioni propedeutiche alle erogazioni di indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e di indennità Natura 2000;
- Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando: Rag. Angela Maria Raglione tel. 0862-364276
- Data di conclusione del procedimento : 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda di sostegno/pagamento, in assenza di cause ostative, dovute anche ad anomalie del SIAN;
- Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione : ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Data di presentazione dell'istanza : coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
- Data ultima presentazione domanda **16 maggio 2016**;
- Ufficio dove si può prendere visione degli atti : STA territorialmente competente.

L'Aquila lì, 18/04/2016

Il Responsabile dell'Ufficio

Rag. Angela Maria Raglione



Il Dirigente del Servizio

Dott. Ing. Pasquale Di Meo

